



COMUNE DI DIMARO
PROVINCIA DI TRENTO

**MODIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Dimaro n. 2 del 08.02.2008

ARTICOLO 1

Oggetto del Provvedimento

Il presente Provvedimento integra ed aggiorna, per quanto riguarda le attività cimiteriali, il Regolamento Comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Dimaro n. 17 del 24.04.1991, il quale rimane normativa di riferimento, per gli articoli non modificati, unitamente alla legislazione statale e provinciale, in attesa del Regolamento di disciplina delle modalità organizzative ed operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri ed il trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e l'estumulazione delle salme di cui all'art. 75, comma 7-ter, della Legge Provinciale 11.09.1998 n. 10, come aggiunto dall'art. 16 della Legge Provinciale 22.12.2004 n. 13.

ARTICOLO 2

Articolazione del servizio cimiteriale comunale

Il servizio cimiteriale comunale è esplicito presso il cimitero situato in DIMARO – Via alla Chiesa;

Il cimitero risulta attualmente così strutturato:

1. Campi di inumazione (fosse comuni);
2. Loculi per urne cinerarie;
3. Ossario Comune;
4. Camera mortuaria;
5. Cappella per esequie e cerimonie funebri;
6. deposito;
7. fontanella acqua potabile;

ARTICOLO 3

soggetti aventi diritto ad essere ricevuti nel cimitero

Nel cimitero sono ricevuti:

1. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune;
2. i cadaveri delle persone residenti nel Comune, decedute fuori dal territorio comunale;
3. i cadaveri delle persone aventi la loro residenza nel Comune al momento della nascita;
4. i cadaveri delle persone che siano state residenti nel Comune per un periodo ininterrotto di almeno 15 anni;
5. i cadaveri delle persone aventi sepolto nel cimitero il proprio coniuge o convivente, un figlio o un genitore;
6. il Sindaco può autorizzare, per particolari motivi, la sepoltura anche di salme di persone non residenti nel Comune e decedute fuori da esso;
7. i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale di polizia mortuaria;
8. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;

ARTICOLO 4

manutenzione, ordine e custodia del cimitero

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco, che li esercita attraverso il personale comunale nelle forme e termini del vigente Regolamento Organico.

ARTICOLO 5

Registro delle operazioni cimiteriali

Il personale e gli Uffici a ciò incaricati provvederanno alla tenuta del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 19.09.1990 n. 285, nel quale andranno annotate le autorizzazioni alla sepoltura, le inumazioni e le esumazioni, la collocazione delle urne cinerarie, i trasporti dei cadaveri o delle ceneri. Il registro potrà essere tenuto tramite strumenti o applicativi software informatici

ARTICOLO 6

Piano cimiteriale

Presso gli Uffici Comunali competenti sono tenute le planimetrie del cimitero, vidimate dal Sindaco, riportanti:

1. le superfici e la collocazione dei campi di inumazione (fosse comuni) e dei loculi per le urne cinerarie;
2. le zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale;
3. la delimitazione e l'individuazione delle sepolture esistenti;
4. lo schema previsionale di utilizzazione degli spazi cimiteriali e delle sepolture per le future esumazioni e conseguenti inumazioni;
5. Le planimetrie dovranno essere aggiornate nell'eventualità di predisposizione di superficie cimiteriale da destinare a campo di mineralizzazione, a zona per la dispersione delle ceneri, alla predisposizione di ossario o cinerario comune, alla collocazione di loculi per cassette ossario od urne cinerarie;

L'avvio di altre nuove tipologie di sepolture, diverse da quelle indicate nel precedente comma, dovrà essere previamente regolamentato attraverso la modificazione del Regolamento di polizia mortuaria ed inserito nel Piano cimiteriale.

ARTICOLO 7

Camera mortuaria

Il cimitero dispone di locale destinato a camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, da adibirsi anche alle funzioni di deposito di osservazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, secondo le direttive del competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

ARTICOLO 8

Ossario Comune

Nel cimitero è presente ossario comune, consistente in cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alle vista del pubblico, nel quale sono raccolte, in modo indistinto, le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie.

ARTICOLO 9

Campi di inumazione

Le sepolture nel cimitero di Dimaro sono effettuate nei campi di inumazione (fosse comuni). Esse vengono accordate ai soggetti aventi diritto ad essere ricevuti nel cimitero, come indicati all'articolo 3 del presente documento, per permanere fino alle operazioni di esumazione ordinaria disposte ed effettuate secondo le rotazioni previste dal piano cimiteriale. La loro durata non può essere inferiore al tempo di completa mineralizzazione. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto la madre e il neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ARTICOLO 10

Forma e classe delle sepolture e dei campi di inumazione

Le fosse e le sepolture nei campi di inumazione comuni, comprese le sepolture dei cadaveri di età sotto i dieci anni, per i nati morti, i prodotti abortivi e morti per epidemie, sono tutte della stessa forma.

Nel cimitero di Dimaro è ubicato (Affiancato ai loculi per le urne cinerarie) campo di inumazione riservato ai bambini morti in tenera età. Esso seguirà proprio separato turno di rotazione sulla base della data di seppellimento ed in occasione di nuove sepolture. Le fosse e le sepolture di tale campo potranno essere predisposte nelle speciali misure riservate dal DPR n. 285/1990 per le inumazioni dei cadaveri dei bambini inferiori ai dieci anni di età. Qualora essi siano sepolti nei campi di inumazione ordinari le misure delle fosse saranno quelle ordinarie.

I campi di inumazione dovranno essere possibilmente suddivisi in riquadri al fine di garantire il miglior decoro alle visite dei familiari ed alle operazioni di manutenzione nonché alle operazioni del successivo ricambio per rotazione. L'utilizzazione delle fosse dovrà farsi senza soluzione di continuità e secondo le indicazioni del piano cimiteriale che sarà redatto in modo da favorire migliore funzionalità del cimitero. La predisposizione di nuovi vialetti di accesso alle sepolture od ai riquadri dei campi di inumazione, dove in precedenza risultavano sepolture, potrà essere effettuata solo dopo l'esumazione dei resti mortali ivi sepolti.

ARTICOLO 11

Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Le fosse per inumazione ed i feretri da inumare dovranno essere conformi alle caratteristiche ed al materiale consentito dalla vigente legislazione nazionale e provinciale nonché alle disposizioni emanate dalle competenti autorità igienico sanitarie. Sulle sepolture dovrà essere installato a cura e spese della famiglia del defunto, o del Comune per i casi di persone sole e indigenti, cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, sul quale verrà applicata targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci, lapidi ornamentali e cordoli a delimitazione della sepoltura. Sono ammessi ritratti con cornici, portafiori, lampadari e le scritte riportanti l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto. Sulle sepolture si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino gli spazi tra le tombe.

ARTICOLO 12

Loculi per urne cinerarie

Nel cimitero di Dimaro sono installate, in file e colonne appoggiate al muro perimetrale, una serie di cellette, delle dimensioni interne di cm 30x30x70, nelle quali tumulare le urne cinerarie.

Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, data di nascita e morte del defunto. Le urne contenenti le ceneri dei soggetti aventi diritto ad essere ricevuti nel cimitero, come indicati all'articolo 3 del presente documento, sono accolte e collocate nelle apposite nicchie secondo le modalità che regolano le inumazioni in fossa comune. Decorso il periodo di rotazione come osservato per le salme inumate, le ceneri saranno collocate nell'ossario comune, secondo le rotazioni previste dal piano cimiteriale.

I loculi dovranno essere assegnati senza soluzione di continuità seguendo la numerazione presente sulle nicchie. In ogni celletta potrà trovare posto una sola urna cineraria.

Sulle lastre di chiusura delle celle per urne cinerarie andranno indicati, a cura e spese della famiglia del defunto, il nome, il cognome, data di nascita e morte del defunto. Sono ammessi ritratti con cornici, portafiori, lampadari purchè non vadano ad invadere lo spazio delle altre celle.

ARTICOLO 13

accoglimento delle ceneri delle persone cremate

Si da atto che al momento della approvazione del presente provvedimento non si è mai ricevuta nessuna richiesta di collocazione di urna cineraria nel cimitero di Dimaro, così come non si sono mai ricevute richieste di dispersione o affidamento ai familiari delle ceneri.

In attesa delle modificazioni del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, secondo i principi indicati dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130 in materia di consegna ai familiari o di dispersione delle ceneri, nonché del Regolamento di disciplina delle modalità organizzative ed operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri ed il trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e l'estumulazione delle salme di cui all'art. 75, comma 7-ter, della Legge Provinciale 11.09.1998 n. 10, come aggiunto dall'art. 16 della Legge Provinciale 22.12.2004 n. 13, le ceneri delle persone cremate dovranno essere collocate nel cimitero secondo le modalità previste dall'anzidetto DPR n. 285/90 e dal vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria. Le urne contenenti le ceneri dei soggetti aventi diritto ad essere ricevuti nel cimitero, come indicati all'articolo 3 del presente documento, devono essere collocate nelle apposite nicchie secondo il regime che regola le inumazioni in fossa comune. Qualora il defunto abbia espresso la volontà di dispersione delle proprie ceneri, da rilevarsi dall'autorizzazione alla cremazione e/o dal verbale di consegna dell'urna cineraria, o attraverso le forme di accertamento della volontà del defunto previste dalla legislazione in materia di cremazioni, essa sarà effettuata nell'ossario comune. In presenza di precise volontà di diversa destinazione delle proprie ceneri, il Sindaco, nell'attesa dell'annunciato evolversi della legislazione in materia e della modifica del Regolamento Comunale di polizia mortuaria, dovrà esaminare ogni singola richiesta alla luce di eventuali circolari, direttive o disposizioni interpretative degli organi a ciò preposti.

ARTICOLO 14

servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

Per le disposizioni di cui all'art. 7-bis del D.L. 27.12.2000 n. 392 "Disposizioni urgenti in materia di enti locali" i servizi di inumazione in campo comune e le operazioni di cremazione sono effettuati a spese del Comune nei casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

In caso di familiari che si trovino in stato di indigenza essi devono specificarlo con apposita domanda. Lo stato di indigenza va successivamente accertato dagli Uffici Comunali. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, maggiorate del 10%.

In caso di disinteresse da parte dei familiari il Comune provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro, ad un decoroso addobbo floreale ed alla inumazione in campo comune. Il costo del funerale viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.

ARTICOLO 15

Esumazioni

Le Esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le Esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco sulla base delle rotazioni ordinarie dei campi di inumazione secondo le indicazioni del piano cimiteriale che sarà redatto in modo da favorire la migliore funzionalità del cimitero. Alla data di approvazione del presente provvedimento le rotazioni ordinarie delle esumazioni avvengono per salme sepolte da 38 – 40 anni, periodo ampiamente superiore a quello

stabilito dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 fissato in dieci anni. Tali tempi di rotazione hanno sempre consentito la completa mineralizzazione dei cadaveri (La mineralizzazione della salma è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa).

Nel disporre le rotazioni delle esumazioni si tenderà a rispettare la data di seppellimento, qualora la predisposizione dei campi lo consenta. Tale anzianità di seppellimento potrà non essere osservata, nel rispetto dei tempi previsti per la mineralizzazione dei cadaveri, per logistiche esigenze di miglioramento della conformazione e sistemazione dei campi, o quando si rendano difficoltosi l'accesso ed i lavori di preparazione delle fosse per esumazioni e seppellimenti, od anche al fine di ripristinare o rispettare la continuità e la sequenza temporale del susseguirsi delle sepolture nelle file dei campi di inumazione in presenza di sepolture con data posteriore a quelle che la circondano.

Le salme non completamente mineralizzate sono traslate nel campo di mineralizzazione per il tempo ritenuto sufficiente al completamento del processo. Qualora non sia esistente il campo di mineralizzazione le salme saranno lasciate nella stessa fossa nella quale sono ubicate.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto periodo di inumazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o cremarle. Per le Esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in camera mortuaria con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite. Alle Esumazioni straordinarie deve sempre assistere medico a ciò autorizzato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

ARTICOLO 16

Modalità di esecuzione delle Esumazioni ordinarie

Rispettando ormai le consuetudini della nostra comunità le esumazioni avverranno a seguito di ricambio per rotazione e saranno eseguite, di volta in volta, in occasione di ogni richiesta di sepoltura di nuovi deceduti.

In previsione dell'approssimarsi di ogni stagione invernale, presumibilmente nel mese di novembre di ogni anno, i cippi lapidei e gli ornamenti delle tombe, per le quali si prevede l'esumazione nell'imminente inverno, verranno asportati con successiva predisposizione di protezione del terreno dai rigori della stagione fredda, allo scopo di rendere meno onerose e difficili le esumazioni in occasione dei funerali richiesti. In questi casi, in attesa del normale turno di esumazione, sulle sepolture dovranno essere installati, a cura del Comune, cippo o croce riportanti l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto, ove i familiari potranno anche installare la foto asportata dalla lapide.

Delle esumazioni e delle relative modalità verrà dato avviso con congruo anticipo ai parenti del grado più vicino (al coniuge, se ancora in vita, ovvero ai parenti del grado più vicino), semprechè le ricerche consentano di reperirne gli indirizzi. In ogni caso i parenti avranno l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Qualora non si riesca a contattare nessun parente prossimo l'avviso andrà pubblicato all'albo comunale.

Le ossa che si rinvencono durante le esumazioni ordinarie devono essere raccolte e trasportate in apposita cassetta, usando la massima cura ed il decoro dovuti, e depositate nell'ossario comune.

La preparazione delle fosse in sede di esumazione e nuova sepoltura potrà essere effettuata, semprechè l'accesso alla tomba lo consenta senza recare danno alle sepolture circostanti, tramite mezzi meccanici utili allo scopo. In questo caso i lavori dovranno essere effettuati con particolare attenzione e facendo in modo che l'escavazione con il mezzo meccanico sia sospesa con sicuro e largo anticipo al fine di effettuare con il più rigoroso rispetto e decoro le operazioni di esumazione dei resti mortali e/o la raccolta delle ossa da depositare nell'ossario comune.

Il materiale utilizzato dalle famiglie per l'ornamento delle tombe (pietre, fotografie, cornici, portafiori, ecc.) rimane di proprietà delle stesse, che potranno asportarlo dal cimitero in occasione della loro rimozione. Qualora tale facoltà non risulti esercitata tramite esplicita richiesta prima della rimozione, il materiale diverrà a tutti gli effetti, e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo, di proprietà del Comune. Non è ammessa l'affissione nella zona cimiteriale dei ritratti delle persone esumate. E' consentito apporre le fotografie e le generalità delle persone esumate nel cimitero di Dimaro sulle sepolture del coniuge o convivente o dei parenti di primo grado, a condizione che tali indicazioni consentano la chiara e sicura lettura dei dati relativi alle persone ivi sepolte e che siano precedute dalla scritta "A ricordo" (allo scopo di rendere noto che non si tratta di salma inumata).

ARTICOLO 17

Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione

I servizi e le attività cimiteriali riferiti alle parti anatomiche riconoscibili ed ai resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione saranno effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002 n. 179":

ARTICOLO 18

rifiuti cimiteriali

La gestione dei rifiuti da esumazioni o estumulazioni e delle altre attività cimiteriali è effettuata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002 n. 179", nonché dei Regolamenti Comunali in materia.

ARTICOLO 19

tariffe

I diritti per le inumazioni nei campi comuni e nei loculi per urne cinerarie sono fissati in Euro _____ (aggiornati in Euro 170,00 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2011).

A seguito delle inumazioni nei campi comuni o collocazione nei loculi delle urne cinerarie, gli Uffici Comunali comunicheranno ai parenti o al parente eventualmente a ciò dichiaratosi anche verbalmente, l'importo e le modalità di pagamento.

ARTICOLO 20

Comparazione con il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Il presente provvedimento relativo al servizio del cimitero del Comune di Dimaro aggiorna e modifica le disposizioni relative alle attività cimiteriali riportate nel Regolamento Comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Dimaro n. 17 del 24.04.1991, il quale rimane normativa di riferimento, per gli articoli non modificati, unitamente alla legislazione statale e provinciale, in attesa del Regolamento di disciplina delle modalità organizzative ed operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri ed il trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e l'estumulazione delle salme di cui all'art. 75, comma 7-ter, della Legge Provinciale 11.09.1998 n. 10, e più precisamente:

Articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornati o modificati dal presente provvedimento	Indicazione di comparazione relativa agli articoli del presente provvedimento
-----	Art. 1
Capo VII – Disposizioni Generali sul servizio del cimitero	
Art. 39	Art. 2
Art. 40	Art. 3
Art. 41	Art. 4
Art. 42 - 43	Art. 5
Art. 44	Art. 6
Capo VIII – camera mortuaria – deposito di osservazione – sala per autopsie	
Art. 45	Art. 7
Capo IX – Ossario Comune	
Art. 46	Art. 8
Capo X – inumazione	
Art. 47	Art. 9
Art. 48	Art. 10
Art. 49 e 52	Art. 11
Capo XI- colombario	
Art. 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 - 61	Art. 12
Capo XII – Cremazione	
-----	Art. 13
Art. 62	Art. 14
Capo XIII - Esumazioni	
Art. 66	Art. 15 – 16 – 17
Art. 73	Art. 18
Capo XIX - Tariffe	
Art. 88	Art. 19